



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

U.O.R. AREA AMBIENTE E SICUREZZA

Decreto n. 1159/2015 – Oggetto: regolamento per il servizio di reperibilità

Prot. n. 22175

Titolo I Classe 3 Fascicolo 6-2008

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- Visto il “Regolamento per il servizio di reperibilità”, emanato con D.R. 834/2009 del 28/04/2009, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza dei beni e delle apparecchiature, nonché garantire il funzionamento e la continuità degli impianti tecnologici delle Strutture dell'Università, in ogni caso di emergenza che si dovesse verificare al di fuori del normale orario di lavoro;
- Rilevata la necessità di procedere ad una modifica del suddetto regolamento, in particolare per quanto concerne l'estensione dell'orario di intervento del personale in reperibilità;
- Visto il parere favorevole espresso nella seduta di contrattazione decentrata del 08/04/2015;
- Vista l'approvazione espressa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/04/2015;
- Ritenuto di dover procedere alla modifica del regolamento

DECRETA

è emanato il “regolamento per il servizio di reperibilità”, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto aggiorna il precedente D.R. 834/2009 del 28/04/2009.

Il regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione all'albo dell'Università.

Pavia, 12/05/2015

IL RETTORE
F.to Fabio Ruge



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

Art. 1. Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Reperibilità (di seguito indicato come Servizio) inteso a salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza dei beni e delle apparecchiature, nonché garantire il funzionamento e la continuità degli impianti tecnologici delle strutture dell'Università degli Studi di Pavia (Allegato 1), in ogni caso di emergenza che si dovesse verificare al di fuori del normale orario di lavoro (cfr. art. 3).
2. L'applicazione del presente Regolamento prevede l'intervento di personale strutturato autorizzato a prendere decisioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria e altrui incolumità, che possono anche coinvolgere, secondo le esigenze contingenti, ditte o mezzi di soccorso appropriati (es. imprese tecniche di manutenzione, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ecc.).
3. Il Servizio interviene in caso di:
 - a. segnalazione di allarme antintrusione;
 - b. segnalazione di allarme antincendio;
 - c. guasti ad impianti tecnologici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianto di riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, impianti idrici, impianti di sicurezza e videosorveglianza) e a strutture edilizie con pericolo di danno alle strutture o agli impianti stessi;
 - d. danni provocati da eventi meteorologici avversi o da altre cause di forza maggiore.

Art. 2. Definizione e compiti dei soggetti interessati

1. Direttore Generale: istituisce, con apposito provvedimento, il Servizio di Reperibilità e nomina i Coordinatori del Servizio.
2. Coordinatori del Servizio: dirigenti/capi servizio reperibili a turno per interventi su chiamata degli addetti reperibili, in caso di eventi di particolare gravità. Il Coordinatore di turno può nominare uno o più sostituti tra il personale in possesso di adeguati requisiti di autorevolezza.
3. Area Servizi Tecnici: stipula appositi contratti di pronto intervento e manutenzione con società/ditte specializzate; elabora e mantiene aggiornate le planimetrie delle strutture, recanti le indicazioni utili al pronto intervento (ubicazione dispositivi di emergenza e antincendio, uscite di sicurezza, ecc.); unifica gli accessi ai locali di coordinamento delle emergenze e predispone i sistemi tecnologici per la chiamata automatica degli addetti al servizio reperibili.
4. Area Ambiente e Sicurezza: predispone le procedure di emergenza generali e i piani di emergenza ed evacuazione specifici per le diverse strutture; programma ed organizza i corsi di formazione per gli addetti al Servizio; individua i locali di coordinamento delle emergenze di ciascuna struttura.
5. Addetti al Servizio: personale universitario dipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

Art. 3. Modalità di funzionamento del Servizio

1. Gli addetti al Servizio sono incaricati con il sistema della turnazione (2 addetti/turno).
2. L'articolazione in turni degli addetti al Servizio è la seguente: dalle ore 17,00 alle ore 08,00 dei giorni da lunedì a giovedì, dalle ore 14,00 di venerdì alle ore 8,00 del lunedì



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

successivo. In occasione di festività e di chiusura delle strutture, il servizio è da intendersi per l'intera giornata e termina alle ore 08,00 del giorno di riapertura. Sono previsti 10,5 turni per settimana, di cui 4 tra sabato e domenica e 6,5 tra lunedì e venerdì; ogni giorno lavorativo infrasettimanale festivo di reperibilità viene considerato doppio turno.

3. Gli addetti al Servizio, che dovessero raggiungere le strutture dell'Ateneo negli orari di reperibilità, utilizzano mezzi propri.
4. In caso di intervento, gli addetti al Servizio redigono un rapporto da trasmettere il prima possibile al Dirigente dell'Area Ambiente e Sicurezza (Allegato 2). Tale documento costituisce anche elemento probatorio ai fini della copertura assicurativa per l'utilizzo del mezzo di trasporto personale.
5. In caso di intervento che prevede la chiamata e l'attivazione di imprese di manutenzione, l'addetto redige apposita documentazione prevista dal DPR 207/2010 (interventi di somma urgenza) – Allegato 3.
6. Il personale reperibile, chiamato ad intervenire per un tempo documentato di almeno 5 ore in giornata festiva, deve fruire del riposo settimanale entro la settimana successiva. In caso di chiamata notturna di analoga durata, il riposo è fruito nella giornata lavorativa immediatamente successiva.

Art. 4. Obblighi del personale reperibile

1. L'Amministrazione fornisce i mezzi di comunicazione e i dispositivi necessari per lo svolgimento del servizio.
2. Gli addetti al Servizio, durante il periodo di reperibilità, devono mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; in caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento, essi devono darne immediata segnalazione al Coordinatore del Servizio.
3. In caso di chiamata, gli addetti al Servizio devono essere in grado di raggiungere la sede dove si è verificato l'evento, nel minor tempo possibile e comunque non oltre il tempo medio di percorrenza dal luogo di abitazione. Qualora l'addetto, una volta chiamato, non intervenga entro tale limite temporale e risulti non riscontrabile probatoriamente la causa di forza maggiore, l'interessato decade dal beneficio economico per l'intera settimana, fatti salvi gli eventuali provvedimenti amministrativi, nonché le responsabilità civili e penali.
4. Gli addetti al Servizio, in caso vengano richiamati in servizio per una segnalazione di emergenza, devono valutare l'evento e, qualora lo ritengano necessario, devono attivare le idonee procedure di intervento, specifiche per il servizio per il quale è chiamato ad intervenire.
5. I compiti degli addetti al Servizio sono quelli assegnati agli addetti all'emergenza nell'ambito del Piano di emergenza ed evacuazione dell'Università degli Studi di Pavia.
6. In caso di eventi di particolare gravità, dovrà essere tempestivamente allertato anche il Coordinatore di turno.

Art. 5. Interventi su chiamata nei luoghi a rischio specifico

1. Gli addetti al Servizio non possono accedere ai laboratori ed ai locali a rischio specifico (chimici, biologici, fisico-ingegneristici, radiogeni).
2. In caso di intervento in locali a rischio specifico, gli addetti al Servizio devono allertare, se possibile, il Responsabile di laboratorio ovvero il Responsabile della struttura interessati e contestualmente richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

3. Gli interventi nelle strutture universitarie sono effettuati coerentemente con quanto previsto dai singoli piani di emergenza.

Art. 6. Compensi

1. Al personale reperibile al di fuori del proprio orario di lavoro è corrisposta un'indennità per ogni turno, secondo quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata. La liquidazione di quanto spettante e la definizione degli eventuali riposi è effettuata dagli uffici competenti a seguito di certificazione di prestata attività da parte del Dirigente dell'Area Ambiente e Sicurezza.
2. Qualora la reperibilità si traduca in un intervento effettivo sul posto di lavoro da parte dell'addetto al Servizio, è corrisposto al medesimo un compenso lordo, per ogni ora di servizio effettivamente prestato, pari al costo orario del lavoro straordinario festivo e/o notturno.
3. Nell'ambito dell'orario di reperibilità, l'automezzo dell'addetto è assicurato nei modi previsti per l'uso del mezzo proprio del personale in missione.
4. A fronte di possibili temporanee indisponibilità dell'automezzo privato, dovute a fattori oggettivamente riscontrabili, è autorizzato l'utilizzo dell'automezzo in dotazione alle strutture coinvolte nel servizio.

Art. 7. Requisiti e formazione degli addetti al Servizio

1. I Responsabili di Struttura favoriscono l'aggiornamento professionale dei propri addetti al Servizio ed assicurano l'addestramento necessario ad effettuare in modo idoneo il Servizio di reperibilità, in collaborazione con l'Area Gestione Sistemi, Ambiente e Sicurezza e l'Area Servizi Tecnici. In particolare gli addetti al Servizio vengono istruiti ed aggiornati periodicamente sulle strutture edilizie, sugli impianti esistenti di propria competenza e sulle più opportune tipologie di intervento nonché sui rischi specifici eventualmente presenti nelle aree di propria competenza.
2. I requisiti minimi per essere adibiti al servizio sono:
 - a. idoneità psico-fisica all'incarico accertata dal Medico Competente;
 - b. possesso del certificato di idoneità tecnica all'incarico di addetto all'emergenza, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F.;
 - c. frequenza di un corso di formazione specifico per gli interventi al di fuori del normale orario di lavoro con superamento della verifica finale di apprendimento.

Art. 8. Disposizioni finali

1. La turnazione dovrà prevedere una equilibrata distribuzione della reperibilità, tenendo conto anche del numero di persone afferenti a ciascuna struttura.
2. Eventuali esigenze specifiche possono essere gestite direttamente dalle singole strutture, previa comunicazione al Direttore Generale.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento e possono essere modificati indipendentemente, mediante comunicazione alle strutture interessate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

ALLEGATO 1 - ELENCO EDIFICI UNIVERSITARI INTERESSATI

01	Palazzo Centrale	20	Anatomia Umana
02	Palazzo del Maino	21	Medicina legale
03	Palazzo San Tommaso	22	Patologia Umana ed Ereditaria
04	Palazzo Ex-INPS	23	Istologia
05	Palazzo San Felice	24	Ingegneria
06	Palazzo Botta	25	Matematica
07	Orto Botanico	26	Centro di Calcolo
08	Ex area Ponzio – Via Luino	27	Abitazione custode
09	Chimica Farmaceutica	28	Meccanica Strutturale Idraulica
10	Chimica Generale / Organica	29	Edificio Didattica Cravino
11	Polo didattico di Farmacia	30	Scienze della Terra
12	Chimica Fisica	31	Genetica
13	Farmacologia	32	Botta 2
14	Fisica	33	Nuovo Edificio Didattica Cravino
15	Cascina Cravino	34	Segreterie Polo Cravino
16	Entomologia	35	Museo della Tecnica Elettrica
17	Biochimica	36	Microbiologia
18	Igiene	37	Casa ex-Zazzera
19	Fisiologia Umana / Generale		